



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. Amm.;

sul ricorso numero di registro generale 537 del 2011, proposto da:
Serigne Abdou Mbaye, rappresentato e difeso dall'avv. Serena Pugliese, con
domicilio eletto presso Serena Pugliese in Lecce, viale Lo Re, 28;

contro

Comune di Lecce, rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Ciulla, con domicilio
eletto presso Elisabetta Ciulla in Lecce, Municipio;
Questura di Lecce, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F. Rubichi 23;

per l'annullamento

della nota prot. n. 0258/RIF. del 25.2.2001, con la quale il Dirigente del Settore
Attività Economiche e Produttive - Ufficio Licenze del Comune di Lecce ha
rigettato la richiesta presentata dal ricorrente volta ad ottenere il rilascio
dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo "B"; nonché, ove
occorra, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in

particolare della nota Cat. A 12/2011/Imm. del 25.01.2011, con la quale il Dirigente della Divisione Immigrazione - I Sezione della Questura di Lecce ha riscontrato la richiesta di nulla osta al rilascio dell'autorizzazione in oggetto formulata dal suddetto Ufficio comunale; della deliberazione del C.C. di Lecce n. 70 del 02.8.2004, avente ad oggetto "Commercio su aree pubbliche - Contingentamento autorizzazioni tipologia "B", nelle more dell'approvazione del Piano Comunale per il commercio su Aree Pubbliche", nella parte in cui prevede che "le domande inoltrate da soggetti extracomunitari dovranno essere corredate da copia del permesso di soggiorno in corso di validità".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lecce e di Questura di Lecce e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2011 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti l'Avv. Pugliese, l'Avv. Astuto in sost.di Ciulla e l'avv. dello Stato Libertini.;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

In data 28 dicembre 2010, il ricorrente, già titolare di un permesso di soggiorno per affidamento ai sensi del d.lgs. 286 del 1998 e da poco divenuto maggiorenne, presentava alla Questura di Lecce istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo; nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, chiedeva al Comune di Lecce, in data 3 gennaio 2011, il rilascio di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (o di tipo "B").

Con provvedimento 25 febbraio 2001, prot. n. 0258/RIF, il Dirigente del Settore Attività Economiche e Produttive - Ufficio Licenze del Comune di Lecce rigettava

la richiesta presentata dal ricorrente e volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo "B", sulla base del parere negativo espresso dalla Questura di Lecce con la nota 25 gennaio 2011 prot. n. CAT A. 12/2011/Imm.e della seguente, sintetica motivazione: <<in quanto la relativa richiesta di rinnovo (del permesso di soggiorno) è in fase di valutazione>>. I provvedimenti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dal ricorrente per: 1) violazione art. 2, 2° comma d.lgs. 286 del 1998, violazione dell'art. 10 della convenzione OIL n. 143 del 1975, eccesso di potere per disparità di trattamento ed irragionevolezza dell'azione amministrativa, incompetenza; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 10-bis della l. 241 del 1990, in combinato disposto con l'art. 21-octies, 2° comma della medesima legge, violazione del principio del giusto procedimento.

Il primo motivo di ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

Il Ministero dell'Interno ha, infatti, emanato, in data 5 agosto 2006, una <<direttiva sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno>>; la citata direttiva ha sostanzialmente dato atto, da un lato, della sostanziale impossibilità per gli uffici preposti di concludere il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno nel termine normativamente previsto per la conclusione del procedimento; dall'altro, ha esattamente rilevato l'impossibilità che il ritardo degli uffici nella definizione del procedimento possa andare a detrimento <<della pienezza della posizione soggettiva>> dello straniero, non essendo normativamente prevista alcuna limitazione nell'esercizio dei diritti, nelle more del rilascio del permesso di soggiorno e non essendo certo imputabile allo stesso il ritardo degli uffici nel rilascio del permesso di soggiorno.

Ne deriva un'impostazione complessiva che abilita lo straniero <<al godimento dei diritti... connessi>> (come autorizzazione di commercio; altri titoli abilitativi; ecc.) nelle more del rilascio del permesso di soggiorno richiesto, purché siano rispettate

una serie di intuibili condizioni (presentazione della domanda di rinnovo; rilascio della ricevuta da parte dell'ufficio; ecc.).

Nel caso di specie, risulta documentato come il ricorrente -una volta scaduti gli effetti del precedente permesso di soggiorno per affidamento ai sensi del d.lgs. 286 del 1998, essendo divenuto maggiorenne- abbia presentato istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, in data 28 dicembre 2010 e come tale procedimento sia ancora in fase istruttoria, per circostanze non imputabili al richiedente; in applicazione dei principi generali che hanno trovato espressione nella già citata direttiva 5 agosto 2006 del Ministero dell'Interno, al ricorrente non può pertanto essere precluso il conseguimento delle autorizzazioni commerciali che potrebbe conseguire dopo il rilascio del permesso di soggiorno, salva ed impregiudicata la necessità di procedere alla revoca dei detti benefici ove il permesso di soggiorno dovesse essere definitivamente negato dagli uffici competenti (circostanza sottolineata anche dalla direttiva sopra richiamata).

In definitiva, pertanto, il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l'annullamento del provvedimento 25 febbraio 2001, prot. n. 0258/RIF del Dirigente del Settore Attività Economiche e Produttive - Ufficio Licenze del Comune di Lecce, sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l'effetto, dispone l'annullamento del provvedimento 25 febbraio 2001, prot. n. 0258/RIF del Dirigente del Settore Attività Economiche e Produttive - Ufficio Licenze del Comune di Lecce.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Massimo Santini, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)